

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 10 dicembre 2013

Presso la sede della **FARMACIE COMUNALI TORINO SPA** (d'ora innanzi FCT) in Torino, si sono incontrati la Direzione dell'Azienda rappresentata dall'Amministratore Delegato Dr. CAVIGIOLI Gabriele, con la presenza del Direttore dell'Operatività Dr.ssa PERINO Margherita, del Direttore Amministrativo Dr.ssa DASSANO Nadia, assistita dal Consulente sig. Mencuccini Giuliano, le OO.SS. di categoria la **FILCAMS/CGIL** nella persona del Sig. CAPUTI Antonio, la **FISASCAT/CISL** nella persona del Sig. RANIERI Roberto, **UILTUCS/UIL** nella persona del Sig. LAVOLTA Cosimo le **RSA** nelle persone dei sigg.ri FURFARI Pasquale, VERONESE Bruno e FIDELIO Giuseppe,

per analizzare la situazione in ordine alla applicazione da parte dell'Azienda del nuovo CCNL Assofarm, per procedere alla armonizzazione applicativa di alcuni istituti contrattuali e per definire la gestione di altri istituti contrattuali, nell'ambito delle nuove competenze riconosciute dal ccnl alla contrattazione integrativa aziendale.

PREMESSA.

L'Azienda darà applicazione alle clausole derivanti dal nuovo CCNL stipulato tra Assofarm e le OO.SS. in data 22/07/2013, con la busta paga relativa al mese di **GENNAIO 2014** (con eccezione delle **UNA TANTUM** già erogate), secondo le date di decorrenza previste dal CCNL per ogni singolo istituto, e fatte salve le intese conseguite col presente accordo.

Il presente accordo ha validità sino a tutto il **31/12/2015**, e le clausole ivi contenute continueranno ad essere applicate anche successivamente alla prevista decadenza dell'accordo stesso a meno di specifica disdetta da far pervenire alla controparte,

Dopo ampia e cordiale disamina, le Parti come sopra rappresentate, hanno raggiunto le intese in ordine agli argomenti sotto specificati.

3) PERMESSI, FERIE E PREMIO MENSILE

In luogo ed in sostituzione di tutte le ore di permesso retribuito e della eventuale maggior spettanza ferie già maturata da alcuni dipendenti (rispetto alle 173,00 ore previste per i tempi pieni dal nuovo CCNL), già previste sia da accordi Aziendali o Territoriali in qualsiasi tempo intervenuti, sia dal nuovo CCNL ASSOFARM sia dal Regolamento Transitorio, sia da usi e consuetudini aziendali (ivi comprese le visite mediche), viene prevista la sotto indicata gestione complessiva, per la definizione della quale le Parti hanno tenuto conto della necessità di compensare economicamente le restrizioni normative del nuovo ccnl, ed al tempo stesso, consentire all'azienda una contrazione del cuneo fiscale ed un recupero di produttività ed efficienza organizzativa.

- a) A tutti i dipendenti dell'azienda ai quali si applica il nuovo ccnl Assofarm, con decorrenza dal 01/08/2013, vengono riconosciute **32,00 ore/annue pro-capite di permesso retribuito** (e proporzionalmente per i part-time), maturabili mensilmente (dal 01° gennaio al 31 dicembre) e da godersi individualmente dietro preventiva richiesta da presentare con anticipo di almeno 72 ore all'Azienda; le eventuali ore di permesso non goduto che residuano a fine anno, potranno essere poste in pagamento dietro espressa richiesta scritta da parte del dipendente, non prima del febbraio dell'anno successivo
- b) A tutti i dipendenti dell'azienda ai quali si applica il nuovo ccnl Assofarm, con decorrenza dal 01/08/2013, vengono riconosciute **173,00 ore/annue pro-capite di ferie** (e proporzionalmente per i part-time) maturabili mensilmente (dal 01° gennaio al 31 dicembre) e da godersi secondo le previsioni del ccnl, della Legge e dei calendari aziendali.
- c) **Per il periodo dal 01/01/2013 al 31/07/2013, i contatori individuali di ferie e permessi, verranno aggiornati con i canoni sottospecificati.**

Dipendenti già in forza al 31/12/2012:

- Maturazione di **9,333** ore mensili di **permessi retribuiti** (massimo 65,333 ore complessive per i tempi pieni e proporzionalmente per i part-time), oltre agli accantonamenti derivanti da maggiori prestazioni individuali, ed al netto degli utilizzi nel frattempo intervenuti;
- Maturazione di **15,833** ore mensili di **ferie** (massimo 110,8333 ore complessive per i tempi pieni e proporzionalmente per i part-time), ed al netto degli utilizzi nel frattempo intervenuti.

Dipendenti assunti con decorrenza dal 01/01/2013:

- Maturazione di **6,00** ore mensili di **permessi retribuiti** (massimo 42,00 ore per i tempi pieni e proporzionalmente per i part-time), oltre agli accantonamenti derivanti da maggiori prestazioni individuali, ed al netto degli utilizzi nel frattempo intervenuti.
- Maturazione di **14,4166** ore mensili di **ferie** (massimo 100,91666 ore complessive per i tempi pieni e proporzionalmente per i part-time), ed al netto degli utilizzi nel frattempo intervenuti.

d) A definitiva compensazione e sostituzione degli istituti dei permessi retribuiti e della maggiore spettanza ferie pregressa, viene istituito altresì un **Premio Mensile** da erogarsi mensilmente ad ogni dipendente sulla base dei requisiti e per le fasce sottospiccate:

A) Dipendenti assunti nell'anno 1996 per provenienza dal Comune di Torino (29 unità).

Il Premio Mensile è calcolato e liquidato mensilmente in busta paga, nella misura pari al **7 % (sette per cento)** del controvalore della retribuzione individuale oraria.

B) Dipendenti non provenienti dal Comune e già in forza al 31/12/2012.

Il Premio Mensile è calcolato e liquidato mensilmente in busta paga, nella misura pari al **4 % (quattro per cento)** del controvalore della retribuzione individuale oraria.

FE -
200
re
sue
2001
200
des
200
1
200
200

C) Dipendenti assunti dal 01/01/2013.

anche a T. Det.

Il Premio Mensile è calcolato e liquidato mensilmente in busta paga, nelle seguenti misure ed in rapporto alle seguenti anzianità di servizio:

- Per i primi tre anni di anzianità di servizio (36 mesi interi), nella misura pari al **2,00 % (due percento)** del controvalore della retribuzione individuale oraria.
- Per anzianità di servizio superiore a tre anni e fino a cinque anni (60 mesi interi), nella misura pari al **2,75 % (duevirgolasettantacinque percento)** del controvalore della retribuzione individuale oraria.
- Per anzianità di servizio superiore a cinque anni, nella misura pari al **3,50 % (trevirgolacinquanta percento)** del controvalore della retribuzione individuale oraria.

*Dopo
36 mesi:*

L'importo orario determinato come sopra, verrà quindi moltiplicato per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate in servizio nel mese, nonché per le ore di utilizzo banca ore - permesso sindacale - infortunio sul lavoro - maternità obbligatoria entro un massimo 40 ore settimanali complessive per i dipendenti a tempo pieno, ed entro il massimo orario ordinario individuale per i dipendenti part-time.

Considerando che l'attuale sistema di elaborazione della busta paga prevede la quantificazione delle variabili del mese precedente nella retribuzione del mese corrente, le ore di lavoro ordinario prese a base per il calcolo del Premio Mensile, saranno quelle teoriche del mese IN ELABORAZIONE al netto delle altre assenze relative al mese precedente.

L'applicazione del Premio Mensile avrà luogo a regime con effetto dal 01 agosto 2013, con corresponsione degli arretrati, con la busta paga del mese di GENNAIO 2014.

Il Premio Mensile come sopra disciplinato non sarà considerato utile e quindi non produrrà effetto su alcun istituto contrattuale o normativo ivi comprese le mensilità aggiuntive ed il TFR.

Le Parti si danno reciprocamente atto che per la determinazione delle percentuali del Premio Mensile, si è già tenuto conto dell'incidenza di assenze dal lavoro per ferie, permessi, festività, ed assenteismo medio.

(4)

FE -

stato p

ie uag
sufe
soli

200
drea
seja
1/2

20

200

A copertura della fase transitoria relativa alle presenze dal 01/01/2013 sino al 31/07/2013, l'Azienda provvederà alla liquidazione integrale ad ogni dipendente delle quantità di ore di permesso retribuito accantonate come ricalcolate ai sensi del precedente punto c), con esclusione degli accantonamenti derivanti dalle maggiori prestazioni individuali, ed al netto delle ore già fruite come riposo o già retribuite e che residuano al 31/07/2013. Considerando l'impatto finanziario di tale erogazione, la medesima avrà luogo a tranches mensili, comunque entro e non oltre il 30/04/2014.


Le Parti riconfermano la validità delle intese di cui all'accordo aziendale del 22/10/2001 limitatamente all'istituto delle ferie, circa la identificazione nella fine del terzo anno successivo a quello di maturazione, del termine ultimo per la fruizione delle ore di ferie residue.

Considerato che la applicazione dell'Istituto della Banca Ore e del Premio Mensile come sopra disciplinati, determina un recupero di produttività ed efficienza, perché consente la disponibilità di una maggior quota di ore lavorative destinabili al servizio, le Parti riconoscono e sottoscrivono che il pagamento del Premio Mensile e la fruizione delle ore di Banca Ore, rappresentano retribuzione di produttività e come tale sono rispondenti pienamente ai requisiti di cui al D.P.C.M. 22/01/2013 e s.m., e pertanto possono fruire della detassazione prevista dalle norme di Legge in materia, nonché della decontribuzione (sgravi contributivi) di cui alla Legge 247/2007 e successive modificazioni ed implementazioni. A tal fine il presente accordo sarà depositato presso la Direzione Territoriale del Lavoro.



4) LAVORO STRAORDINARIO/NOTTURNO

In luogo della previsione contrattuale e quale condizione di miglior favore, a tutti i dipendenti a tempo pieno o a tempo parziale il lavoro festivo diurno ordinario (entro le quaranta ore settimanali per i tempi pieni, o rientrante nell'orario part-time ordinario) verrà compensato per tutte le ore così prestate, con la sola maggiorazione del 20% e con un importo pari ad euro 1,80 per ogni ora di tale prestazione e per tutte le ore diurne ordinarie prestate di domenica o in festività nel corso dell'anno.



FC

200

200

200

200

200

200

200

200

Analogamente in luogo della previsione contrattuale e quale condizione di miglior favore, ai soli dipendenti a tempo pieno (cui si applica la normativa in materia di lavoro straordinario) il lavoro straordinario diurno feriale sarà compensato con quote di retribuzione individuale oraria maggiorata del 24% in luogo del 20% previsto dal ccnl.

Le Parti confermano altresì che il lavoro straordinario notturno feriale compiuto fra le ore 22 e le ore 6 in giorni non festivi dagli addetti al servizio in Farmacia operanti a tempo pieno, viene compensato con quote di retribuzione individuale oraria, maggiorata del 25%.

Le Parti convengono che l'applicazione delle variazioni di cui sopra avrà luogo a partire dal 01/01/2014.

Considerando le intese raggiunte circa i punti sopra esplicitati, le Parti ritengono di aver realizzato la necessaria armonizzazione in ordine al trattamento economico-normativo da applicarsi ai rapporti di lavoro dipendente per Quadri, Impiegati, Operai ed Apprendisti. Per gli argomenti non contemplati nel presente accordo si fa espresso riferimento alle normative del nuovo CCNL ASSOFARM ed agli accordi aziendali preesistenti ove non sostituiti dalla presente intesa.

Le Parti convengono altresì di incontrarsi entro il 31/12/2014, per una verifica complessiva dell'applicazione del presente accordo.

La stipulazione del presente accordo ha luogo in rapporto alle competenze attribuite alle OO.SS. territoriali ed alle RSA, dall'art. 51 del nuovo CCNL. Rimane escluso da questa contrattazione di II livello il Premio di Risultato, che sarà discusso attraverso apposita contrattazione da avviarsi nei primi mesi del 2014, nonché l'istituto della reperibilità ove l'azienda ritenesse per ragione organizzative la necessità della sua introduzione.

Il testo del presente accordo, sarà sottoposto all'assemblea dei lavoratori e sarà presentato al Consiglio di Amministrazione della Società, per la necessaria condivisione, e verrà depositato presso la locale Direzione Territoriale del Lavoro.

Il presente accordo composto di nove fogli viene letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Azienda

[Handwritten signatures for the company]

le RSA

[Handwritten signatures for the RSA]

le OO.SS.

[Handwritten signatures for the OO.SS.]

FE
2000
ore
veut
dual
veut
e dr
stare
si 1
Foot
size